

ALLEGATO A

REQUISITI, CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE D'ARTE DEL LAZIO AI SENSI DELL'ART. 12ter DELLA L.R. 15/2014.

Art. 1 FINALITA'

1. Ai sensi dell'art. 12-ter della L.R. 15/2014 è istituito presso la Direzione regionale competente in materia di cultura, di seguito denominata "Direzione competente", l'Elenco regionale delle scuole d'arte del Lazio, di seguito denominato "Elenco".
2. L'Elenco è finalizzato a incentivare il processo di censimento, qualificazione e valorizzazione delle attività delle scuole d'arte e degli altri organismi, pubblici e privati, specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica artistica nel territorio regionale.
3. L'iscrizione è riservata alle scuole d'arte ed agli altri organismi, pubblici e privati, specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica artistica nel territorio regionale in possesso dei requisiti descritti all'art. 2.
4. L'iscrizione nell'Elenco è esclusa per le scuole di educazione musicale, alle quali è già dedicato lo specifico elenco di cui all'art. 12 bis della L.R. 15/2014.
5. L'iscrizione nell'Elenco non è equiparabile o sostitutiva dell'accreditamento o delle autorizzazioni allo svolgimento dei corsi, rilasciate dalla Regione Lazio o dagli altri enti pubblici competenti per finalità diverse da quelle descritte al comma 2, né produce alcun effetto in relazione a tali procedimenti e provvedimenti, i quali continuano ad essere esclusivamente disciplinati dalle relative disposizioni di settore.

Art. 2 REQUISITI

1. L'iscrizione nell'Elenco è riservata alle scuole d'arte e agli altri organismi, pubblici o privati, già accreditati o autorizzati dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici competenti, ai fini dell'organizzazione e gestione, nel territorio regionale, di attività didattica o formativa in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura.
2. Possono, altresì, iscriversi nell'Elenco le scuole d'arte e gli altri organismi privati in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti, per atto pubblico o scrittura privata registrata, da almeno 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
 - b) non avere tra le proprie finalità, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto od altro atto di analogo contenuto, attività partitica o politica;
 - c) essere registrati nel Registro Imprese, ove tenuti alla registrazione, con classificazione ATECO coerente con le attività didattiche e formative erogate;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare o da altre leggi speciali che non consente la prosecuzione dell'attività, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - e) avere tra le proprie finalità, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto od altro atto di analogo contenuto, l'organizzazione e gestione di attività didattica o formativa;

- f) disporre di un corpo docente formato da insegnanti diplomati (diploma accademico o titolo equipollente coerenti con il profilo artistico richiesto per la specifica docenza), o di provata esperienza teorico-didattica e/o professionale almeno biennale, coerente con il profilo artistico richiesto per la specifica docenza;
- g) disporre di dotazioni adeguate alle attività tecnico-didattiche da mettere a disposizione degli allievi;
- h) disporre di locali idonei ed a norma di legge, ivi compresi gli adempimenti prescritti dai regolamenti comunali, nei quali svolgere l'attività;
- i) aver organizzato e gestito nel territorio regionale, nei 24 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di iscrizione, almeno 3 corsi, ripetuti almeno una volta, con le seguenti caratteristiche:
- durata di almeno 2 mesi e almeno 32 ore complessive;
 - comprendenti lezioni anche a carattere pratico laboratoriale;
 - comprendenti lezioni anche in presenza;
 - rivolti a gruppi composti da almeno 3 allievi;
 - comprendenti attività di formazione o insegnamento in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura.
3. Possono, inoltre, iscriversi nell'Elenco le scuole d'arte pubbliche e gli altri enti pubblici costituiti da almeno 24 mesi che abbiano tra le proprie finalità istituzionali l'erogazione di attività didattica o formativa in materia di teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, pittura e scultura.

Art. 3 PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE E DURATA DELL'ELENCO

1. Ai fini della prima costituzione dell'Elenco i soggetti interessati, rientranti tra quelli indicati all'articolo 2, devono presentare istanza di iscrizione entro il termine e secondo le modalità che verranno definiti dalla Direzione competente con apposito provvedimento, adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale regionale.
2. L'Elenco e gli aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e nella sezione cultura del sito istituzionale.
3. L'Elenco resta valido ed efficace fino alla eventuale revoca disposta dalla Direzione competente.
4. L'iscrizione nell'Elenco resta efficace per gli iscritti fino alla cancellazione eventualmente disposta dalla Direzione competente ai sensi dell'art. 5.
5. È obbligatorio per tutti gli iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in merito ai dati comunicati ai fini dell'iscrizione, entro 90 giorni dalla variazione stessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it

Art. 4 NUOVE ISCRIZIONI, AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO E VERIFICHE

1. Successivamente alla prima costituzione dell'Elenco disposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, la presentazione di nuove istanze d'iscrizione nell'Elenco è possibile, per i soggetti non iscritti ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, entro il termine e secondo le modalità definiti dalla Direzione competente con apposito provvedimento adottato e pubblicato, entro il mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale.
2. La Direzione competente provvede periodicamente, con cadenza almeno triennale, a verificare, anche a campione, la veridicità dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione ed il mantenimento dei requisiti previsti in capo ai soggetti iscritti.

Art. 5 CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

1. Ferma restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000, la Direzione competente provvede, con proprio atto, alla cancellazione dei soggetti dall'Elenco, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita di uno più dei requisiti di cui all'articolo 2 tempestivamente comunicata dal soggetto interessato;
- b) in caso di perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2 verificata d'ufficio e non tempestivamente comunicata dal soggetto interessato;
- c) in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'istante nella domanda di iscrizione o nel corso di verifiche compiute d'ufficio;
- d) in caso di mancato riscontro alle richieste effettuate dalla Direzione competente ai fini delle verifiche previste dall'art. 4, comma 2;
- e) su richiesta dell'iscritto.

2. Nel caso di cancellazione disposta ai sensi delle lettere a) ed e) del precedente comma, l'interessato può presentare nuova richiesta di iscrizione, ricorrendone i presupposti, a decorrere dalla prima annualità successiva alla cancellazione.

3. Nel caso di cancellazione disposta ai sensi delle lettere b), c) e d) del precedente comma, l'interessato può presentare nuova richiesta di iscrizione, ricorrendone i presupposti, a decorrere dalla quinta annualità successiva alla cancellazione.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Con i provvedimenti di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, sono rese agli interessati le informative relative al trattamento dei dati personali, redatte ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.